

CIRCOLARE N. 6



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio XIV

Roma, 4 febbraio 2002

**Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO**

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Prot. n. 0012214

(Rif. prot. entrata n.)

**AI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
- Direzione Generale del Personale della Scuola
e dell'Amministrazione
00100 **R O M A**

OGGETTO: Procedimento di contrattazione integrativa di sede, comparto Scuola. Verifica della compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio.

Con circolare n. 109 dell'11 giugno 2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha diramato le istruzioni relative al procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede per i comparti Ministero e Scuola, in attuazione dell'art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La citata circolare, in coerenza con le norme richiamate, coordinate con le disposizioni contenute negli articoli 45, comma 4 e 52, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto che i contratti integrativi di secondo livello sottoscritti in sede locale vengano sottoposti a codeste Ragionerie provinciali dello Stato, per la verifica di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio.

Tanto premesso, al fine di corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti e di direttive sull'argomento, pervenute da codesti Uffici, si ritiene che tale verifica possa essere eseguita acquisendo copia del contratto integrativo regionale, dal quale desumere gli accordi contrattuali riguardanti l'assegnazione delle risorse a livello periferico e la loro destinazione, nonché sulla base del decreto dell'Ufficio scolastico regionale di ripartizione ai singoli Istituti scolastici di tali risorse, con l'assegnazione ai vari progetti ed istituti contrattuali.

Non appare inopportuno sottolineare che, come ha anche precisato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la competenza di codeste Ragionerie provinciali nella certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti integrativi della scuola verrà a cessare con la costituzione dei Collegi dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche, previsti dall'art. 57 del D.M. 1 febbraio 1991, n. 44, che acquisiranno tale attività.

L'Ispettore Generale di finanza
F.to Germani